



MODIFICA DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

Art. 2 (Allegato)

Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri 1. Dopo l'art. 2 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 e' aggiunto il seguente articolo: «Articolo 2-bis (Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri). – 1. La Chiesa Apostolica in Italia e' in comunione con le organizzazioni religiose che, in tutto il mondo, accolgono la visione evangelica, pentecostale e apostolica e si avvale del supporto di missionari stranieri per lo svolgimento delle proprie attivita'. 2. La Chiesa Apostolica in Italia coordina missioni evangeliche e di sostegno umanitario in numerosi Paesi esteri, anche provvedendo alla formazione, presso gli Istituti di cui all'art. 11, dei ministri di culto provenienti dagli Stati dove hanno sede le rappresentanze missionarie della stessa. 3. L'ingresso e il soggiorno in Italia dei missionari e dei ministri di culto avviene nel rispetto della normativa italiana ed europea.».

Versione in vigore dal 22 maggio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia
Estremi	Legge 7 maggio 2026, n. 87
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifica-dell-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-italiana-e-la-allegato-art-2>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it